



Disciplina dei partiti politici A.C. 2839 e abb.

Dossier n° 119 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
25 maggio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2839 e abb.
Titolo:	Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	9
Date:	
adozione quale testo base:	5 maggio 2016
richiesta di parere:	24 maggio 2016
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	Concluso l'esame degli emendamenti
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

Contenuto

Il testo unificato in materia di disciplina dei partiti politici adottato dalla Commissione Affari costituzionali il 5 maggio 2016 e successivamente emendato (A.C. [2839](#) e abbinate) è finalizzato a promuovere la trasparenza e la partecipazione democratica dei partiti politici proseguendo nella linea dei due provvedimenti approvati negli ultimi anni: la [legge n. 96 del 2012](#), che ha introdotto diverse norme in materia di trasparenza dei bilanci dei partiti, e il [decreto-legge n. 149 del 2013](#), che ha abrogato la contribuzione pubblica diretta per la politica e ha proseguito l'opera di trasparenza.

In sintesi, le nuove disposizioni introdotte dal testo unificato rendono più stringenti gli obblighi di trasparenza e ne rendono possibile l'applicazione anche nei confronti dei partiti non registrati e che, pertanto, non usufruiscono dei benefici previsti dalla legge.

Il testo unificato incide in primo luogo sulla vita interna del partito al fine di promuovere una maggiore democraticità.

A tal fine viene modificato uno dei contenuti necessari degli statuti, quello che ora prescrive - in maniera alquanto neutrale - che lo statuto deve indicare i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia e le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito. Tale contenuto viene rinforzato con ulteriori previsioni relative ai diritti degli iscritti, tra l'altro specificando che essi debbano partecipare a tutte le fasi di formazione della proposta politica, compresa la scelta dei candidati alle competizioni elettorali. La partecipazione si concretizza anche con l'introduzione esplicita del diritto di accesso all'anagrafe degli iscritti che deve essere garantita a tutti gli appartenenti al partito.

Un ulteriore elemento di novità riguarda gli obblighi connessi alla presentazione delle liste in competizioni elettorali da parte dei partiti: attualmente la legge prescrive la presentazione, contestualmente a quella del contrassegno, anche dello statuto. Il testo unificato limita questo obbligo ai partiti che si sono registrati ai fini dei benefici economici previsti dalla legge (2 per mille e detrazioni fiscali).

La trasparenza è comunque assicurata da un articolato meccanismo, definito "Elezioni trasparenti", che prevede innanzitutto l'obbligo di presentazione, in assenza dello statuto, di una "dichiarazione di trasparenza" con l'indicazione del legale rappresentante del partito, degli organi dello stesso e delle modalità di selezione delle candidature.

Inoltre, l'obbligo è reso cogente con l'introduzione di una sanzione in mancanza di presentazione di statuto o dichiarazione consistente nella riconsiderazione della lista.

Completano il sistema *Elezioni trasparenti* la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno, per ciascun presentatore, del contrassegno, della lista, dello statuto o dichiarazione di trasparenza, del programma elettorale.

I partiti politici sono tenuti a pubblicare nei rispettivi siti *internet* lo statuto, il bilancio e i contributi ricevuti. I partiti politici, iscritti o no nel registro nazionale devono pubblicare inoltre tutti i dati relativi alla propria situazione patrimoniale e finanziaria.

Infine, viene inasprito il regime sanzionatorio in caso di mancata, tardiva o incompleta presentazione dei

documenti contabili da parte dei partiti, che vedrà applicare loro, oltre che la decurtazione dei contributi spettanti dal 2 per mille, anche sanzioni pecuniarie.

Tipologia del provvedimento

È il testo unificato di 22 proposte di legge di iniziativa parlamentare, adottato come testo base dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, durante l'esame in prima lettura, nella seduta del 5 maggio 2016. È sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 4, del regolamento della Camera, su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione.

Omogeneità delle disposizioni

Il testo unificato presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto contiene un complesso di interventi in materia di disciplina dei partiti politici e di partecipazione alla loro attività, nonché in materia di trasparenza e finanziamento e di partecipazione alle elezioni politiche.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il testo unificato interviene su una materia stratificata, che ha formato oggetto, negli ultimi anni, di profonde rivisitazioni, in particolare ad opera della [legge 6 luglio 2012, n. 96](#) e del [decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149](#).

Talune disposizioni (articoli 2, comma 3; 3; 6, comma 8; 7-*bis*; 8) sono opportunamente formulate in termini di novella; l'articolo 9 abroga alcune disposizioni contenute nei due atti legislativi già richiamati, nonché nelle leggi 18 novembre 1981, n. 659 e 5 luglio 1982, n. 441. Le altre disposizioni fanno sistema e talora si affiancano o sovrappongono alla normativa vigente; a titolo meramente esemplificativo:

l'**articolo 2, comma 4**, sull'applicazione ai partiti, movimenti e gruppi politici delle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute, si affianca, allargandone l'ambito soggettivo di applicazione (attualmente limitato ai soli partiti) e con formulazione parzialmente difforme, all'[articolo 3, comma 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013](#);

l'**articolo 4**, analogamente all'articolo 3, andrebbe riformulato in termini di novella al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), in quanto detta talune disposizioni in materia di trasparenza nelle elezioni;

all'**articolo 6**:

i **commi da 2 a 6** intervengono, al di fuori di un idoneo contesto normativo, in materia di obblighi dichiarativi dei partiti e degli altri soggetti indicati al comma 2; alla luce della nuova disciplina, l'**articolo 9, comma 1, lettera a)** abroga i commi terzo, quarto e quinto dell'[articolo 4 della legge n. 659 del 1981](#). Si osserva che l'abrogazione riguarda la sola norma incriminatrice e non anche la norma sanzionatoria, contenuta al sesto comma dell'articolo 4 della richiamata legge, i cui contenuti vengono inoltre riprodotti – con riferimento alla nuova disciplina – dal comma 12 dell'articolo 6

il **comma 14**, in materia di collegamento dei partiti, movimenti e gruppi politici con fondazioni o associazioni, fa sistema con l'[articolo 5, comma 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013](#).

Più in generale, si segnala che talune delle proposte di legge confluite nel testo unificato contengono disposizioni *di delega al Governo per l'elaborazione di un testo unico* che raccolga in un organico contesto la normativa in materia di disciplina, contribuzione e trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici e, in qualche caso, in materie a queste collegate. Si ricorda infine che l'[articolo 15 della legge n. 96 del 2012](#) contiene una delega al Governo, di cui è scaduto il termine senza che sia stata esercitata, per l'elaborazione di un testo unico delle disposizioni presenti nella medesima legge e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.